

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 2/2011**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 748 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/383 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	03/01/2011		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	22/12/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	02/03/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	12/01/2011		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	2 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	17/02/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	1 <sup>a</sup> ; 3 <sup>a</sup> ; 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	10/02/2011
<b>OGGETTO</b>	La proposta in esame rappresenta una rifusione del Regolamento (CE) n. 44/2001 riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cosiddetto "Bruxelles I", che rappresenta la matrice della cooperazione giudiziaria civile nell'Unione europea, basata sul principio del reciproco riconoscimento. Obiettivo della proposta è rimuovere gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, agevolando i procedimenti giudiziari transfrontalieri, al fine di sviluppare lo spazio europeo di giustizia, come sottolineato anche dal Programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 81, paragrafo 2, lettere a), c), e) del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria civile, che corrisponde all'articolo 61, lettera c), e all'articolo 67, paragrafo 1, del TCE, base giuridica del Regolamento (CE) n. 44/2001.		

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione europea sostiene che la proposta è conforme in quanto gli elementi di revisione riguardano, per larga parte, procedure già armonizzate con il Regolamento "Bruxelles I", che pertanto devono essere modificate con regolamento. Inoltre, in alcuni altri casi, al fine di garantire condizioni uniformi e di superare le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali, è necessaria un'azione a livello europeo.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione europea sostiene che i benefici delle modifiche proposte superano i relativi costi; pertanto le misure sono proporzionate.

**ANNOTAZIONI:**

Le principali modifiche apportate dalla proposta vertono sostanzialmente attorno a quattro aspetti problematici, che attualmente non trovano un'adeguata soluzione nel Regolamento "Bruxelles I". Tali aspetti riguardano la **procedura intermedia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni ("exequatur")**, le **controversie con convenuti di paesi terzi**, gli **accordi di scelta del foro**, il **rapporto tra arbitrato e procedimento giudiziario**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la proposta prevede l'**abolizione della procedura di exequatur** (articoli 38 e 39), ovvero la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Paese. Ciò in ragione del fatto che il reciproco riconoscimento è progressivamente migliorato e sussiste un maggiore grado di fiducia tra gli Stati membri, tale da far sì che si possano eliminare alcune formalità per passare ad un sistema di libera circolazione delle decisioni più semplice ed automatico. Solo in due casi la procedura di *exequatur* è mantenuta: per le decisioni relative ad obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata, compresa la diffamazione, e per i procedimenti che riguardano il risarcimento dei danni causati da pratiche commerciali illecite a una moltitudine di soggetti e che sono promossi da un ente statale, da un'organizzazione senza scopo di lucro che rappresenti e difenda gli interessi di gruppi, da un gruppo di più di dodici attori (articolo 37, paragrafi 2 e 3). Si tratta di fattispecie in cui, date le molteplici differenze esistenti tra gli approcci adottati dagli Stati membri, non si può presumere che sussista il livello di fiducia necessario.

La proposta prevede poi una serie di **garanzie per il convenuto**, affinché egli possa, in determinate circostanze eccezionali, impedire che una decisione adottata in uno Stato membro diventi esecutiva in un altro. Sarà infatti possibile, ad esempio: chiedere il riesame della decisione al giudice dello Stato membro di origine qualora il convenuto non sia ivi comparso e non gli siano stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese (articolo 45); chiedere all'autorità competente dello Stato di esecuzione di negare l'esecuzione della decisione, se essa è in contrasto con altra già pronunciata in questo Stato (articolo 43).

Circa il secondo punto, le modifiche proposte mirano innanzitutto ad **estendere le norme del Regolamento "Bruxelles I" sulla competenza ai convenuti di paesi terzi, anche quando questi sono domiciliati al di fuori dell'UE** (articolo 4, paragrafo 2). Al momento invece, tali norme si applicano solo quando il convenuto è domiciliato nel territorio dell'UE, lasciando al diritto nazionale la competenza in tutti gli altri casi, con evidenti divergenze tra uno Stato membro e l'altro. Inoltre, la proposta armonizza le norme in materia di **competenza sussidiaria**, prevedendo la possibilità, per i giudici dello Stato membro in cui si trovano i beni del convenuto, di esercitare tale competenza quando il valore di tali beni non sia sproporzionato al valore della pretesa e la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito (articolo 25). È istituito poi un "*forum necessitatis*", costituito dai giudici

dello Stato membro con il quale la controversia abbia un collegamento sufficiente e qualora non risulti competente nessun altro foro in grado di garantire il diritto ad un giudice imparziale (articolo 26). Al fine poi di evitare procedimenti paralleli, per i casi di litispendenza, ovvero nei casi di controversie tra le stesse parti, aventi medesimo oggetto e pendenti sia nell'UE che in un paese terzo, è introdotta una norma in base alla quale il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento purché il giudice dello Stato terzo sia stato adito per primo e la decisione di detto giudice sia prevista in tempo ragionevole e possa essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro (articolo 34).

Relativamente al terzo aspetto, la proposta intende **migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro**. Infatti, mentre al momento il giudice designato dalle parti è obbligato a sospendere il procedimento se in precedenza era stato adito un altro giudice, con le modifiche proposte, egli avrà invece la priorità a pronunciarsi sulla propria competenza, indipendentemente da quale giudice era stato adito per primo. Pertanto, i giudici degli altri Stati membri non sono competenti a pronunciarsi sulla controversia finché il giudice o i giudici designati nell'accordo non hanno dichiarato la propria incompetenza (articolo 32, paragrafo 2). In tal modo si intende evitare il ricorso a tattiche processuali scorrette volte ad adire previamente giudici privi di competenza, con conseguenti ritardi e costi aggiuntivi.

Infine, quanto all'ultimo aspetto, la proposta intende **migliorare il rapporto tra arbitrato e procedimento giudiziario, rafforzando l'efficacia delle convenzioni arbitrali**. È, infatti, introdotta una norma in base alla quale qualora in uno Stato membro sia stato adito un tribunale arbitrale e, in base ad una convenzione arbitrale, sia stata contestata la competenza del giudice (di tribunale) adito in un altro Stato, quest'ultimo è obbligato a sospendere il procedimento giudiziario, e a dichiarare la propria incompetenza, una volta che sia stata accertata l'esistenza, la validità e l'efficacia della convenzione arbitrale da parte del giudice dello Stato membro ove ha sede l'arbitrato o il tribunale arbitrale (articolo 29, paragrafo 4).

Oltre alle modifiche illustrate, la proposta contiene poi un'altra serie di modifiche volte, più in generale, a **migliorare il coordinamento dei procedimenti giudiziari negli Stati membri**. Ad esempio, per quanto riguarda le disposizioni generali in materia di litispendenza, è stato introdotto un termine di sei mesi per l'accertamento della propria competenza da parte del giudice adito per primo (articolo 29, paragrafo 2). Inoltre, qualora ad un giudice di uno Stato membro venga proposta un'istanza di provvedimento provvisorio o cautelare mentre in un altro Stato membro pende un procedimento di merito, i giudici interessati dovranno collaborare al fine di garantire il coordinamento tra i due procedimenti (articolo 31).

Vi sono poi alcune modifiche alle **norme sulla competenza**, tra cui, ad esempio, quella secondo cui è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni qualora si tratti di diritti reali o di possesso di beni mobili (articolo 5, paragrafo 3).

Si ricorda, infine, che la proposta di regolamento in esame è, tecnicamente, una "rifusione". Con tale termine, nel linguaggio legislativo dell'Unione europea, si intende l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Contrariamente alla **codificazione**<sup>1</sup>, la rifusione presuppone modifiche di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie L).

---

<sup>1</sup> La **codificazione** costitutiva od ufficiale consiste nell'adottare un atto giuridico nuovo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (Serie L), che integri ed abroghi gli atti oggetto della codificazione (atti di base + atti che li modificano), senza cambiarne la sostanza. La codificazione in parola può essere: a) verticale (il nuovo atto giuridico integra in un solo atto quello di base e relativi atti che lo modificano); b) orizzontale (il nuovo atto giuridico integra in un solo atto più atti di base paralleli - e relative modifiche - che vertono sulla stessa materia.

Nel linguaggio legislativo dell'Unione europea, si utilizza anche il termine **consolidazione**, che consiste nella semplificazione puramente declaratoria ed ufficiosa di atti normativi. L'integrazione delle varie modifiche nell'atto di base non implica l'adozione di un atto nuovo. Si tratta semplicemente di un'operazione di chiarimento condotta dalla Commissione. Il testo che ne risulta non produce effetti giuridici, ma può essere pubblicato, ove del caso, nella Gazzetta ufficiale (serie C), senza l'indicazione di "visti" o di "consideranda".